	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^d Á »Á €FG ðÜÖXÖÁ^ÁI EUECH STINQ - PN/AIA/80-R

Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 6629 del 21 febbraio 2023, come modificata con il decreto n. 28855 del 20 giugno 2023, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6629 del 21 febbraio 2023, con il quale

è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 85 del 22 gennaio 2014, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dell'Azienda ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) con sede legale in Comune di Sacile (PN) Via Cavolano, 14, identificata dal codice fiscale RDNCRL38C10G123L, presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN) via dei Salici, 16, frazione Cavolano;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 28855 del 20 giugno 2023, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 6629/2023;

Vista la nota del 3 luglio 2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 4 luglio 2023, acquisita dal Servizio competente il 5 luglio 2023 con protocollo n. 392134, con la quale il vecchio Gestore l'Azienda ARDENGO CARLO e il nuovo Gestore l'Azienda Avicola del Bosco di Ardengo Società Agricola Semplice con sede legale in Comune di Sacile (PN), via dei Salici, 16, frazione Cavolano, hanno comunicato la variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale;

Preso atto che:

1) con atto Repertorio n. 77967 e Raccolta n. 38931, redatto, in data 13 luglio 2023, di notaio dott. Gaspare Geraci, l'Azienda ARDENGO CARLO ha venduto all'AZIENDA AVICOLA DEL BOSCO DI ARDENGO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE l'Azienda costituita dal complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di allevamento pollame corrente in Sacile (PN), via dei Salici, 16, frazione Cavolano;

2) con contratto stipulato in data 13 luglio 2023, Repertorio n. 77968 e raccolta n. 38932, con autentica di firme da parte del notaio dott. Gaspare Geraci l'Azienda ARDENGO CARLO ha affittato all'AZIENDA AVICOLA DEL BOSCO DI ARDENGO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, i terreni con i sovrastanti fabbricati inerenti l'allevamento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 6629 del 21 febbraio 2023, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 28855 del 20 giugno 2023;

DECRETA

1. E' volturata, a favore dell'AZIENDA AVICOLA DEL BOSCO DI ARDENGO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE, con sede legale in Comune di Sacile (PN), via dei Salici, 16, frazione Cavolano, identificata dal codice fiscale 01943540938, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'Azienda ARDENGO CARLO con il decreto del Direttore del servizio competente n. 6629 del 21 febbraio 2023, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 28855 del 20 giugno 2023.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 6629/2023 e n. 28855/2023.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Azienda Avicola del Bosco di Ardengo Società Agricola Semplice, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.


3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Áìíí ÒÜÖXÖ&^|GEB DEGH SAPI - PN/AIA/80-R

Proroga termine prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda ARDENGO CARLO, presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN) e modifica dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 6629 del 21 febbraio 2023, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 85 del 22 gennaio 2014, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dell'Azienda ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) con sede legale in Comune di Sacile (PN) Via Cavolano, 14, identificata dal codice fiscale RDNCRL38C10G123L, presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN) via dei Salici, 16, frazione Cavolano;

Atteso che nell'Allegato B, "LIMITI E PRESCRIZIONI", al citato decreto n. 6629/2023, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

7. entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve realizzare il sistema di dispersione al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla piazzola di disinfezione come da progetto allegato all'istanza e nello specifico le condotte devono essere poste ad una profondità di 70/80 centimetri;

Vista la nota del 16 maggio 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 287369 del 17 maggio 2023, con la quale il Gestore ha chiesto una proroga di 30 giorni e pertanto fino al 20 giugno 2023, del termine per il completamento degli interventi di cui alla prescrizione n. 7, in quanto il periodo di vuoto sanitario, utile per l'esecuzione dei lavori stessi, è coinciso con condizioni meteorologiche non favorevoli all'ultimazione delle opere;

Ritenute esaustive le motivazioni addotte, si concede la proroga richiesta dal Gestore con la citata nota del 16 maggio 2023 e si procede alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

1. E' prorogato di 30 giorni e pertanto fino al 20 giugno 2023, il termine entro il quale Gestore deve realizzare il sistema di dispersione al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla piazzola di disinfezione come da progetto allegato all'istanza e nello specifico le condotte devono essere poste ad una profondità di 70/80 centimetri.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. All'Allegato B, "LIMITI E PRESCRIZIONI", al decreto n. 6629/2023, la prescrizione n. 7 è sostituita dalla seguente:

7. **entro il 20 giugno 2023**, il Gestore deve realizzare il sistema di dispersione al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla piazzola di disinfezione come da progetto allegato all'istanza e nello specifico le condotte devono essere poste ad una profondità di 70/80 centimetri;

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 6629/2023.

2. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Ardengo Carlo, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

ambd2



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AZ. AV. DEL BOSCO SACILE PN

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

DATI ANAGRAFICI

4. AZ. AVICOLA DEL BOSCO di ARDENGO CARLO 1/0/03/1938
SESSO M o F M COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE ORSAGO PROV. TV CODICE FISCALE RDNCR L38 C 106 123 L

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA
SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T16 sub. codice PA

Table with 4 columns: 11. CODICE TRIBUTO (456T), 12. DESCRIZIONE (*) (IMPOSTA BOLLO), 13. IMPORTO (16,00), 14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO


16.000,00

EURO (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO table with columns: DATA (26 MAG. 2023), CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE (7084, 64990)

FIRMA section with date stamp 26 MAG. 2023 and signature

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario n. / cod. ABI CAB firma

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

0^&^d Á »Á Î GÛÜOXÖÁ^|ÁFEGDEGH SAPI - PN/AIA/80-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda ARDENGO CARLO presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia

per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione

regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore dell'Azienda ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) con sede legale in Comune di Sacile (PN) Via Cavolano, 14, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Sacile (PN) via dei Salici, 16, frazione Cavolano;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 85 del 22 gennaio 2014, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1560/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per l'Azienda Ardengo Carlo (di seguito indicata come Gestore) il termine del 31 dicembre 2020, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la domanda datata 11 dicembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 30 dicembre 2020, acquisita dal Servizio competente il 30 dicembre 2020 con protocollo n. 64311 e n. 64314, con la quale il Gestore ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale

di cui al citato decreto n. 1560/2011, come modificata con il decreto n. 85/2014, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota del 22 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3366, con la quale il Gestore ha perfezionato l'istanza di riesame, inviando la documentazione relativa alla verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

Vista la nota prot. n. 4154 del 26 gennaio 2001, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 1 febbraio 2001, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 6961 del 9 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda

Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 6 aprile 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 6 aprile 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 19506 del 6 aprile 2021 con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del D.Lgs 152/2006”;

2) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 9870 /P /GEN/ PRA_AUT del 2 aprile 2021, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 19215, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, proposto alcune prescrizioni ed anticipato il Piano di monitoraggio e controllo;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 19347 del 2 aprile 2021, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha evidenziato la necessità di chiedere al Gestore integrazioni/delucidazioni, così come previste dalla vigente normativa (art. 29-quater c. 8 parte II del D.Lgs 152/06 s.m.i.), al fine di procedere con la definizione della pratica;

4) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario acquisire le integrazioni richieste da ARPA FVG (nota prot. 9870 del 02.04.2021) e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (nota prot. n. 19347 del 02.04.2021) che devono essere fornite all'Autorità competente **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

5) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 487,50, è stata interamente versata;

Vista la nota prot. n. 20728 del 12 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 6 aprile 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota dell'11 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 12 luglio 2021 con protocollo n. 38371, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 12 aprile 2021;

Vista la nota del 19 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 63609, con la quale il Gestore, a perfezionamento della

documentazione integrativa già inviata in data 12 luglio 2021, ha presentato, quale integrazione spontanea, la valutazione di impatto acustico;

Vista la nota prot. n. 64341 del 24 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione presentata dal Gestore in data 11 luglio 2021;

2) ha convocato, per il giorno 11 gennaio 2022, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 64563 del 25 novembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le integrazioni spontanee presentate dal Gestore in data 19 novembre 2021;

Vista la nota del 23 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 24 dicembre 2021 con protocollo n. 70290, con la quale il Gestore ha presentato integrazioni spontanee riguardanti gli scarichi delle acque reflue e dichiarazione di industria insalubre;

Vista la nota prot. n. 70712 del 28 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le ulteriori integrazioni spontanee presentate dal Gestore in data 23 dicembre 2021;

Vista la nota del 28 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 29 dicembre 2021 con protocollo n. 70921, con la quale il Gestore ha presentato ulteriori integrazioni spontanee inerenti la possibilità di allacciamento alla rete fognaria per il sito operativo;

Vista la nota prot. n. 70975 del 29 dicembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le ulteriori integrazioni spontanee presentate dal Gestore in data 28 dicembre 2021 e ha comunicato lo spostamento, al giorno 15 febbraio 2022, della seconda Conferenza di servizi;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 15 febbraio 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 4305 /P /GEN/ AIA del 14 febbraio 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7945, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, chiesto integrazioni e proposto delle prescrizioni;

2) il rappresentante del Comune di Sacile ha dato lettura della nota prot. n. 3939 dell'11 febbraio 2022, assunta al protocollo regionale n. 7685 del 14 febbraio 2022, con la quale il Comune ha comunicato che l'Azienda Ardengo Carlo è classificata quale INDUSTRIA INSALUBRE DI PRIMA CLASSE, lettera C, n. 1, con l'imposizione di alcune prescrizioni e ha espresso, relativamente alla compatibilità urbanistica, parere favorevole al rinnovo dell'AIA

3) il rappresentante del Gestore, in riferimento al parere di ARPA FVG, ha dichiarato che i due

serbatoi esterni non sono stati dismessi ma non vengono utilizzati, sono dotati di bacino di contenimento e copertura e l'area di piazzola non è stata realizzata in quanto non si effettua il rifornimento degli automezzi e che è stata verificata l'integrità del bacino di contenimento e l'assenza di perdite del serbatoio;

4) la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori integrazioni al fine di concludere le valutazioni istruttorie e ha chiesto al Gestore di trasmettere, **entro 90 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, la seguente documentazione:

- a. Dimostrazione del numero di galline ovaiole accasabili tenendo conto di quanto previsto nel D.lgs. 267/2003 con particolare riferimento a:
 - i. densità di 9 galline per metro quadro di zona utilizzabile
 - ii. spazi destinati a nido i quali non fanno parte della zona utilizzabile per cui deve essere garantita una superficie di almeno 1 metro quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole.

$$AU [m^2] = Atot - A_{nido}$$

$$A_{nido} = (D * Atot * n.piani) * 1 / d_{nido}$$

D= 9 densità massima di galline ovaiole per metro quadro.

d_{nido}= numero di galline per metro quadro di area destinata a nido (max 120)

- b. fornire i disegni di dettaglio dei singoli moduli che compongono le voliere da cui sia possibile evincere la lunghezza dei posatoi, delle mangiatoie e degli abbeveratoi, numero e superficie dei nidi, la superficie totale e la superficie di lettiera a disposizione di ogni capo;
- c. descrivere dettagliatamente (Rel. Tecnica e disegni dello stato di fatto) il sistema attualmente presente di veicolazione/essiccazione della pollina specificando, tra le altre cose, la collocazione dei nastri, il sistema di essiccazione (se presente), il livello di umidità della pollina al momento in cui questa viene caricata sui mezzi di trasporto e la modalità di caricamento sui mezzi;
- d. chiarire in che materiale è realizzata la piazzola di disinfezione, che dovrà garantire l'impermeabilità, e riportare dati coerenti sulle dimensioni di questa;
- e. inviare la planimetria dell'impianto di trattamento / smaltimento reflui con riportate le condotte interrate dell'acqua potabile afferenti allo stabile;
- f. indicare il nome del tecnico che ha elaborato le note geologiche inviate.
- g. chiarire se l'azienda ha posto i fusti di lubrificante in un bacino di contenimento, come suggerito da ARPA FVG (Vis. Ispettiva 2020);
- h. presentare una Relazione di proposta di monitoraggio ex art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006, redatta secondo le indicazioni delle apposite Linee Guida di ARPA FVG reperibili al link <http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>.
- i. produrre documentazione attestante il potere di firma dei documenti relativi all'AIA di Daniele Ardengo.

Vista la nota prot. n. 10327 del 24 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 15 febbraio 2022 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la

documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha comunicato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni;

Vista la nota del 7 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 12860, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 24 febbraio 2022;

Vista la nota prot. n. 22136 del 19 aprile 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha chiesto all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) di esprimere, entro 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, un parere riguardo alle valutazioni formulate dal Gestore nella documentazione integrativa presentata sul numero massimo di capi allevabili presso l'allevamento;

Vista la nota prot. n. 36894 del 2 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 25024, con la quale l'ASFPO ha espresso il proprio parere quantificando il numero di capi accasabili;

Vista la nota del 29 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 37631, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni riguardanti la Proposta di monitoraggi aggiuntivi (art. 29-sexies, comma 6-bis del dlgs 152/2006), perfezionando la documentazione integrativa già inviata in data 7 marzo 2022;

Vista la nota prot. n. 38190 dell'1 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 7 marzo 2022 e in data 29 giugno 2022;

2) ha convocato, per il giorno 23 agosto 2022, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 23 agosto 2022, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 26149 /P GEN/ AIA del 22 agosto 2022, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 47974, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto l'invio di integrazioni documentali, in parte già precedentemente richieste ed indicato alcune prescrizioni;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura delle note dell'ASFPO prot. n. 36894 del 2 maggio 2022 (protocollo regionale n. 25024 del 2 maggio 2022) con la quale è stata specificata la potenzialità massima dell'allevamento e prot. n. 68621 del 10 agosto 2022, (protocollo regionale n. 46527 dell'11 agosto 2022, con la quale sono state formulate delle osservazioni e proposte delle prescrizioni;

3) il rappresentante del Comune ha dichiarato, relativamente al proprio parere espresso con nota prot. n. 3939 dell'11 febbraio 2022, che da ulteriore approfondimento, risulta sufficiente che lo svuotamento delle vasche Imoff venga effettuato con frequenza triennale in luogo di quella annuale;

4) la Conferenza dei servizi, a seguito di approfondita discussione, ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori integrazioni al fine di concludere le valutazioni istruttorie e ha chiesto al

Gestore di trasmettere, **entro 60 giorni** dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa quanto evidenziato da ARPA FVG e da ASFO nelle proprie note;

Vista la nota prot. n. 49201 del 29 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

Vista la nota prot. n. 38190 dell'1 luglio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 7 marzo 2022 e in data 29 giugno 2022;

2) ha convocato, per il giorno 23 agosto 2022, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota datata 4 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 56871, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 29 agosto 2022;

Vista la nota prot. n. 242221 del 15 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 4 ottobre 2022;

2) ha convocato, per il giorno 17 gennaio 2023, la quarta Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della quarta Conferenza di servizi del 17 gennaio 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 1370 /P /GEN / AIA del 16 gennaio 2023, acquisita dal Servizio competente il 17 gennaio 2023 con protocollo n. 21644, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha aggiornato il Piano di monitoraggio e controllo;

2) il rappresentante del Gestore, in relazione alla nota di ARPA FVG, ha dichiarato:

- a. di impegnarsi a tenere a disposizione del personale di controllo la relazione geologica firmata dal professionista;
- b. che l'accordo stipulato con la Az. Agr. Santa Caterina di Ambrosio Carlo e C. S.S. di Cordovado (datato 02.01.2022, di durata annuale, e tacitamente rinnovabile) è tuttora in vigore;
- c. che i serbatoi sono vuoti, non sono interrati e verranno rimossi entro 90 giorni;

3) la Conferenza di servizi, a seguito della dichiarazione del rappresentante del Gestore riguardo ai serbatoi di gasolio, ha modificato il PMC previsto da ARPA FVG che prevedeva controlli per i serbatoi interrati e ha imposto una specifica prescrizione per la rimozione dei serbatoi attualmente presenti;

4) il rappresentante del Gestore ha precisato che con le integrazioni sono state presentate le rappresentazioni grafiche degli impianti avicoli, allegando, altresì, il progetto esecutivo dell'Azienda Vencomatic commissionaria dell'opera;

5) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 1755 del 10 gennaio 2023, acquisita dal Servizio competente l'11 gennaio 2023 con protocollo n. 10849, con la quale l'ASFO ha confermato i contenuti dei precedenti pareri, non ravvisando ulteriori osservazioni rispetto a quanto precedentemente evidenziato;

6) il rappresentante del Comune di Sacile ha dato lettura della nota prot. n. 1419 del 17 gennaio 2023, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 21875, con la quale l'Ente medesimo ha formulato le proprie valutazioni in merito alla classificazione di industria insalubre, allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche e all'impatto acustico e ha espresso parere favorevole al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale riguardo alla compatibilità urbanistica dell'installazione;

7) la Conferenza di servizi ha ritenuto che le prescrizioni proposte dal Comune di Sacile e dall'ASFO con le proprie note, in merito:

- alle apparecchiature, i dispositivi e la gestione del trattamento delle acque reflue assimilate,
- al rumore,
- alle emissioni odorigene,

siano ricomprese nel PMC previsto da ARPA FVG;

8) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base della documentazione e dei pareri pervenuti;

9) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha proceduto all'approvazione della stessa;

10) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 30754 del 20 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del Verbale della quarta Conferenza di servizi del 17 gennaio 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

Preso atto che con ACCORDO PER LA FORNITURA DI REFLUIZOOTECNICI DESTINATI AD IMPIANTI DI BIOGAS AGRICOLI, sottoscritto in data 2 gennaio 2022, avente validità di un anno, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta, il Gestore si è impegnato a garantire la fornitura, ad azienda terza, di lettiera di allevamento avicolo di galline ovaiole, per una quantità fino a 4012 mc/anno;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di procedere al rilascio del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Sacile (PN);

2) di raccomandare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 85 del 22 gennaio 2014, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dell'Azienda ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) con sede legale in Comune di Sacile (PN) Via Cavolano, 14, identificata dal codice fiscale RDNCRL38C10G123L, presso l'installazione sita nel Comune di Sacile (PN) via dei Salici, 16, frazione Cavolano, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011 e n. 85 del 22 gennaio 2014.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:
 - a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
 - b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia

ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli

interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Ardengo Carlo, al Procuratore speciale, al Comune di Sacile, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

Sotto il profilo territoriale l'impianto si trova in Comune di Sacile, località Cavolano.

Sotto il profilo urbanistico il vigente PRGC del Comune di Sacile classifica l'area dell'allevamento come zona omogenea C2 di trasformazione urbanistica incastonata tra la zona agricola E.4.1 - ambiti di interesse paesaggistico e la zona B - residenziale. Trattasi di zona inserita in classe acustica IV ad intensa attività umana e attualmente non servita da pubblico impianto di fognatura.

Sotto il profilo ambientale trattasi di area coltivata inserita in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi e vigneti che fanno da contorno al fiume Livenza.

Le zone residenziali, realizzate in momenti successivi alla presenza in sito dell'allevamento, sono posizionate a Sud e a Ovest dell'impianto ad una distanza di 150 m dallo stesso.

Catastralmente l'azienda è rilevabile in Comune di Sacile al f. 25, mappale 717.

Il lotto dell'insediamento è pari a mq. 25.390 ed è interamente occupato da fabbricati e pertinenze arborate.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento è inquadrabile al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

L'allevamento è composto da n. 2 capannoni:

	AREA DEDICATA A NIDO [m ²]	AREA UTILIZZABILE [m ²]	POSTI POLLAME
Capannone 1	413,68	5.482,60	49.343
Capannone 2	632,60	7.551,88	67.968
Totale [m ²]	1.046,28	13.034,48	117.311

L'area destinata ai nidi di gruppo per un massimo di 120 galline è pari ad 1 m².

Il numero di posti pollame è calcolato con riferimento alla densità massima, prevista dalla normativa per il benessere animale, pari a 9 galline ovaiole per metro quadro di area utilizzabile calcolata al netto delle aree nido.

Pertanto il numero di posti ovaiole per ciclo, date le superfici disponibili e la tipologia di allevamento a "voliera" con due piani a disposizione per la stabulazione, è pari a 117.311.

Attualmente vengono accasati in media 116.000 capi.

Nei capannoni aziendali le file delle voliere sono costituite da moduli standard.

Il modulo è strutturato a ripiani per realizzare, in senso verticale, quattro aree funzionalmente così suddivise:

- piano terreno: corrisponde alla pavimentazione del capannone ed è destinata al razzolamento.
- primo piano: dotato di impianti di abbeverata (a goccia con antispreco) e di alimentazione. Questo ripiano è caratterizzato da pavimentazione sagomata in PVC sotto la quale corre il nastro trasportatore della pollina;
- secondo piano: costituisce l'area destinata ad ospitare i nidi di deposizione opportunamente sagomati ed attrezzati in materiale sintetico per consentire il rotolamento dell'uovo verso il nastro trasportatore evitandone allo stesso tempo i danneggiamenti. Detta area è provvista unicamente di impianto di abbeverata (a goccia con antispreco) posizionato sull'area di attesa alla deposizione.
- terzo piano: costituisce ulteriore superficie destinata alla ginnastica funzionale, dotata di pavimentazione sagomata in PVC con sottostante ulteriore nastro di asporto deiezioni e provvista di impianto di alimentazione e di abbeverata.

L'allevamento delle galline è caratterizzato da cicli produttivi di 13 mesi aventi le seguenti cadenze temporali:

1. accasamento delle pollastre dell'età di gg. 120 circa (peso medio variabile a seconda della razza e comunque ricompreso tra kg. 1,4 – 1,5);
2. inizio deposizione all'età di gg. 130-135;
3. picco di deposizione (93 %) all'età di gg. 175-180;
4. durata della deposizione: circa gg. 365 dall'accasamento;
5. invio al macello delle galline (circa 2 settimane);
6. pulizia, disinfezione dell'allevamento e vuoto sanitario.

La produzione media giornaliera è di circa 100.000 uova/ gg. Le uova vengono ritirate ogni giorno da automezzi specializzati ed attrezzati a tale tipo di trasporto, per essere recapitate al centro di lavorazione uova ed essere immesse sul mercato come prodotto tal quale selezionato, ovvero come prodotto lavorato destinato all'industria alimentare ed alla pasticceria.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

L'alimentazione consta di mangime composto integrato, di formulazione differenziata per fasi (n.3) e somministrazione assicurata mediante un sistema carrellato, a rifornimento automatico, con pesatura al carico e programmazione elettro-meccanica della distribuzione dell'alimento.

I mangimi sono formulati per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro ciclo produttivo:

- per le pollastre all' avvio della deposizione;
- per la prima fase di deposizione (età:18-28 settimane);
- per la seconda fase di deposizione (età: 29-48 settimane);
- per la terza fase di deposizione (> 48 settimane di età).

I mangimi vengono forniti sotto forma di sbriciolati e/o sfarinati per consentire, a seconda del momento produttivo, di incentivare ovvero ridurre il consumo.

La produzione industriale degli alimenti consente inoltre di integrare le formulazioni di base con aggiunte aminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile, pur garantendo allo stesso tempo la perfetta ed omogenea miscelazione della massa.

L'impianto di alimentazione consta di una canalizzazione protetta nella quale scorre una catena di trasporto del mangime dalle tramogge di carico dotate di pesa alimentate direttamente dai silos. Ogni fila di nidi è dotata di proprio impianto di andata e ritorno.

Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine ciclo l'impianto viene verificato nella sua integrità.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'abbeverata viene garantita attraverso un sistema di abbeveratoi a goccia con tazza antispreco.

L'acqua viene fornita dall'acquedotto nonché da pozzo aziendale autorizzato e distribuita nelle condutture dell'allevamento a mezzo di autoclave.

L'acqua viene erogata all'allevamento a mezzo di linee di abbeverata costituite da abbeveratoi a goccia posizionati in n. 4 linee per modulo e dotate di sistema di controllo centralizzato di funzionalità.

Il controllo del funzionamento è quotidiano.

L'impianto viene regolarmente tenuto disincrostato, con particolare attenzione ad ogni fine ciclo in cui si può procedere allo svuotamento completo.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

I capannoni sono dotati di movimentazione dell'aria per estrazione longitudinale, effettuata con batterie di estrazione posizionate sulle porzioni distali dei fabbricati.

Il sistema di ventilazione è il seguente:

Cap. 1

Ventilatori n. 11 per la sottounità A) – piano terreno
n.11 per la sottounità B) – primo piano

Tutti i ventilatori sono collocati sulla fiancata laterale (Nord-Est) di entrambe le sottounità dell'edificio. Tutta la presa d'aria posiziona sulla fiancata contrapposta è dotata di sistema di raffrescamento evaporativo tipo "cooling" posiziona sull'apertura stessa.

Per il periodo invernale i ricambi d'aria vengono assicurati da prese d'aria "a flap".

L'espulsione dell'aria viene frenata dalla struttura dell'impianto, attualmente non più in uso, di pre-essiccazione della pollina che costituisce anche barriera di abbattimento polveri ed odori.

L'impianto di pre-essiccazione della pollina non è più utilizzato in quanto essa viene ceduta ad impianto di valorizzazione energetica.

Cap. 2

Ventilatori n. 12 per la sottounità A) – piano terreno
n.13 per la sottounità B) – primo piano;

I ventilatori sono posiziona sulla testata distale del fabbricato. La presa d'aria avviene dalle fiancate di testata della parte prossimale. Detta presa d'aria è dotata di pannellatura di raffrescamento (cooling).

Sul fronte dei ventilatori, ad una distanza di circa m. 4.00 da quest' ultima, è posiziona la barriera di abbattimento polveri. Trattasi di barriera in pannello sandwich, disposta su tre lati, atta a coprire l'intera parete distale del capannone.

Essiccazione della pollina

L'impianto originario consisteva in un'incastellatura metallica (posiziona all'esterno del fabbricato di allevamento) di sostegno di nastri trasportatori.

L'impianto di essiccazione, da quando l'allevamento si è attrezzato con il sistema a voliera, non viene più utilizzato.

I nastri di trasporto, posiziona sotto i ripiani della voliera, sono interessati dall'azione verticale della ventilazione longitudinale e vengono fatti scorrere per una lunghezza di circa metà della rispettiva lunghezza ogni 2, massimo 3 giorni.

La pollina viene caricata direttamente sul mezzo di trasporto by-passando il nastro di essiccazione.

Le strutture di caricamento consistono in nastri trasportatori inscatolati che si dipartono dalle estremità distali dei capannoni e convogliano a caduta l'effluente direttamente sul mezzo di trasporto.

L'area di carico della pollina è pavimentata.

A fine ciclo la pollina delle corsie pavimentate dei locali di stabulazione viene scopata sul nastro trasportatore della pollina e caricata sul mezzo come sopra descritto.

Ogni settimana viene assicurato l'asporto di tutta la pollina prodotta in tale lasso temporale.

ENERGIA

La tipologia di allevamento, relativa a soggetti oramai adulti già al momento dell'accasamento, non prevede l'installazione di impianti di riscaldamento.

L'azione stessa dell'impianto di ventilazione, prevedendo l'estrazione dell'aria con presa dall'alto, determina il recupero di calore dal sottotetto consentendo il mantenimento della temperatura ambiente minima nell'intervallo di 16-18° C. considerato quale limite inferiore delle condizioni di benessere nella fase di deposizione.

Il controllo del funzionamento, regolato dalla presenza di sonde termostatiche, è quotidiano, limitatamente ai periodi di funzionamento.

L'impianto è provvisto di impianti di generazione di energia (Fotovoltaico) e di due gruppi elettrogeni.

PRELIEVO IDRICO

Il prelievo idrico di abbeverata avviene mediante prelievo da n. 2 pozzi artesiani situati davanti al capannone n. 1 ed a fianco della porzione distale Ovest del capannone n. 2.

Gli scarichi idrici non sono dotati di contro tubatura e pertanto l'acqua del fabbricato non è potabile.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate.

Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH₃
- ✓ CH₄
- ✓ NO_x
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.

Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, Parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi.

In azienda sono presenti due generatori elettrici di emergenza anch'essi non soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compresi alla lettera bb), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Gli effluenti vengono prodotti dall'utilizzo del vano tecnico/sanitario per l'accesso all'allevamento, dotato di doccia e servizi igienico sanitari. Il servizio igienico aziendale consiste in un impianto costituito da una vasca condensagrassi (acque bianche) e da una vasca Imhoff (acque nere), prima dello scarico su suolo tramite subirrigazione.

Sistema di disinfezione

L'azienda è dotata di impianto di disinfezione automezzi installato all'ingresso dell'allevamento e costituito da arco posizionato all'ingresso del sedime dei capannoni di allevamento.

L'arco è installato su superficie asfaltata con area di disinfezione delimitata mediante profili in materiale plastico. L'area è dotata di una doppia pendenza verso la mezzeria del manufatto stesso per raccogliere l'eventuale percolazione in una doccia centrale collegata con pozzetto a tenuta.

Il sistema è dotato di valvola per la raccolta dell'acqua di lavaggio che viene conferita a smaltimento. Il gestore prevede la realizzazione di un impianto di subirrigazione per la gestione delle acque meteoriche non inquinate.

La piazzola di disinfezione è realizzata in conglomerato bituminoso e verrà trattata con specifico polimero elastico impermeabilizzante, lavabile e adatto per applicazioni esterne.

Le dimensioni della piazzola sono pari a metri 5,00 x 6,00.

Emissioni sonore

Il Comune di Sacile ha approvato il PCCA con suddivisione del territorio comunale in sei classi.

Le analisi condotte hanno verificato il rispetto dei limiti di immissione e di emissione assoluti di cui al PCCA del Comune di Sacile. Il criterio differenziale non risulta applicabile in quanto verificate tutte le condizioni di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997.

Effluenti di allevamento

Le lettiere vengono integralmente cedute ad impianto di trattamento delle biomasse aziendali a fini energetici.

Con lo scorrimento dei nastri sotto voliera la pollina viene caricata direttamente sul mezzo di trasporto. Ogni settimana viene assicurato l'asporto di tutta la pollina prodotta.

Mortalità di allevamento

La mortalità si attesta tra 5 e il 7%. I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

RIFIUTI

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto la Società non è soggetta alla presentazione della relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG a seguito di ciò è sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Oggetto di specifiche prescrizioni.
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;	SI	
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	SI	L'Azienda non produce emissioni sonore significative. L'Azienda applica tutte le MTD per il contenimento dell'impatto
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;	SI	
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	
Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT		

	Applicata SI/NO	Note
<p>includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>(v. applicabilità)</p>	<p>odorigeno.</p>

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico. 	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature. 	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali). 	Generalmente applicabile	SI SI SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI SI SI SI SI SI SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche	Generalmente applicabile	SI	

	del periodo di produzione.			
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ⁽¹⁾ ⁽²⁾ associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	SI
	Polli da carne	0,2 – 0,6	
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 ⁽³⁾	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (Kg P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P ₂ O ₅	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	SI
	Polli da carne	0,05 – 0,25	
	Tacchini	0,15 – 1,0	
⁽¹⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ⁽²⁾ Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
--	------------------------	---------------	-----------------	------

a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	Cessione degli effluenti
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO SI NO	Raffrescamento evaporativo

f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non applicabile per limitazioni di carattere tecnico
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	NO	Ventilazione forzata
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è	NO	Le analisi condotte hanno verificato il rispetto dei limiti

seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	probabile o comprovato.		di immissione e di emissione assoluti di cui al PCCA del Comune di Sacile. Il criterio differenziale non risulta applicabile in quanto verificate tutte le condizioni di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997.
--	-------------------------	--	--

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	NO	Impianto esistente
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI SI SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante	Generalmente applicabile	SI	

		<p>l'erogazione del mangime, se possibile;</p> <p>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</p> <p>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</p> <p>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</p> <p>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</p> <p>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</p>		<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <p>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</p> <p>ii. pompe e compressori</p> <p>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti</p>	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.</p>	<p>SI</p> <p>SI NO</p>	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <p>i. riduttori di rumore;</p> <p>ii. isolamento dalle vibrazioni;</p> <p>iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici);</p> <p>iv. insonorizzazione degli edifici.</p>	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.</p> <p>Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere	Può non essere generalmente	NO	Non pertinente

		ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	applicabile per motivi di sicurezza biologica.		
--	--	---	--	--	--

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	NO	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			

1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	
---	------------------------	---	----	--

2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile

7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
---	-----------	---	----	-----------------

(¹) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti. 	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	Da quando l'allevamento è stato interessato dalle modifiche gestionali (cessione della pollina) ed impiantistiche ("voliera") e non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	NO	Impianto esistente
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il 	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Rimozione pollina 2 volte/sett.</p> <p>Rimozione pollina 2 volte/sett.</p> <p>Non pertinente</p>

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<p>raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</p> <ul style="list-style-type: none"> - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera. 		<p>SI</p> <p>NO</p>	Non pertinente
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento. 	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>Viene applicata l'estrazione d'aria a parete</p> <p>Non pertinente</p> <p>Espulsione aria: - Cap. 1: struttura metallica (ex-impianto pre-essicazione pollina). Cap. 2: struttura di abbattimento chiusa su tre lati</p> <p>Non pertinente</p>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi 	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p>

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.		
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	NO	Stoccaggio pollina non effettuato
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	L'azienda è dotata di deposito per la pollina di allevamento essiccata, attualmente non utilizzato.
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Non applicato – stoccaggio effluenti non attuato
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Non applicato –

		quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.		stoccaggio effluenti non attuato
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Non applicato – stoccaggio effluenti non attuato
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Non applicato – stoccaggio effluenti non attuato
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NO	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente

		Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.		
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa, - coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia. 	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo	NO	Non pertinente

		svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.		
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia. 	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa. 	Applicabile unicamente se: <p>è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.</p>	NO	Non pertinente
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità	NO	Non pertinente

		generale a causa degli elevati costi di attuazione.		
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente

d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane. 	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette. 	NO	Cessione integrale della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse). 	NO	Cessione integrale della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste. 	NO	Cessione integrale della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NO	Cessione integrale della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	Cessione integrale della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	Cessione integrale della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	Cessione integrale della lettiera ad impianto di valorizzazione energetica
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	Cessione integrale della lettiera ad

		impianto di valorizzazione energetica
--	--	---------------------------------------

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10%. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o	NO	Non pertinente

Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.		
e Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
⁽¹⁾ Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .			

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 ⁽¹⁾ – 4 ⁽²⁾	Non pertinente
⁽¹⁾ Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.		
⁽²⁾ Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ⁽¹⁾	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal	NO	

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	stabulazione.	caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.		
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	

(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Vedi indicazioni PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia

Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		determinazioni dei fattori di emissione.		
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2				

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

Tecnica ⁽¹⁾	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento
b	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento
⁽¹⁾ La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3				

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.			

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	SI	
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	Non pertinente
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida;	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di	NO	Non pertinente

1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi;	attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).			
⁽¹⁾ Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1			

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH ₃ /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH ₃	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ⁽¹⁾	SI

⁽¹⁾ Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH₃/posto animale/anno.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ⁽¹⁾	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	Non pertinente

c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione	NO	Non pertinente
---	---	---	----	----------------

		centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.		
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosperso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
(¹) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'Azienda ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in via dei Salici n. 16, Sacile (PN), a condizione che rispetti vista la normativa vigente in materia di benessere degli animali Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19/luglio 1999 attuata con D.lgs. 267/2003, quanto di seguito prescritto:

1. l'area utilizzabile per i capannoni esistenti è pari a 13.034,48 m², così suddivisa:

	AU [m ²]
Capannone 1	5.482,60
Capannone 2	7.551,88
Totale [m ²]	13.034,48

L'area utilizzabile è calcolata al netto dell'area destinata ai nidi di gruppo che la norma stabilisce pari ad 1 m² ogni 120 galline ovaiole massimo:

$$AU [m^2] = A - A_{nido}$$

$$A_{nido} = (D * A) * \frac{1}{120}$$

2. Il numero di posti pollo per ciclo relativo ai capannoni (2) è pari a

$$9 \times 13.034,48 = 117.311$$

Viene presa come riferimento la densità massima di galline prevista dalla normativa per il benessere animale pari a 9 capi per metro quadro e pertanto la capacità massima di allevamento, date le superfici disponibili al netto dei nidi di gruppo e la tipologia di allevamento a "voliera" con due piani a disposizione per la stabulazione, è pari a 117.311 posti ovaiole per ciclo;

3. nel rispetto di quanto previsto al punto 1, non possono essere accasati più di 117.311 capi per ogni ciclo;
4. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
5. la pollina non deve essere stoccata esternamente allo stabulario e deve essere trasferita direttamente dai capannoni ai mezzi di trasporto;
6. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea dovrà essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato prima di riattivare il by pass. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti;
7. entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il gestore deve realizzare il sistema di dispersione al suolo delle acque meteoriche incidenti sulla piazzola di disinfezione come da progetto allegato all'istanza e nello specifico le condotte devono essere poste ad una profondità di 70/80 centimetri;
8. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della pollina avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;

9. devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del Comune di Sacile;
10. l'acqua dei servizi igienici deve essere indicata ed impiegata come "non potabile";
11. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
12. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
13. il trasporto della pollina prodotta dall'allevamento deve essere effettuata con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
14. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di abbattimento devono essere eseguite con frequenza e modalità tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi; tali operazioni dovranno essere registrate in un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo;
15. il pozzetto di campionamento relativo allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche deve essere accessibile da parte dell'autorità competente per il controllo in modo agevole e sicuro in conformità alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro;
16. è fatto obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura entro 6 mesi da specifica comunicazione del Comune di Sacile o il Gestore del servizio Idrico Integrato della realizzazione di tale servizio e darne contestuale comunicazione alla Regione FVG e ad ARPA FVG.
17. I serbatoi del gasolio devono essere tenuti vuoti e rimossi entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.
18. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
19. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si raccomanda di:

- comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 119 del 2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.
- effettuare le operazioni di carico della pollina con tempistiche e modalità tali da non arrecare disturbo ai recettori.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percepibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-L/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro ¹						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

¹ Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	Kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	Kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	Kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
N° uova prodotte	n.	/	Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	Kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	Giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	Numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m ³	A fine ciclo/anno	Contatore e registro

1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, ecc.	m ³	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

3. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di disinfettanti esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalia
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Tattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di tenuta delle superfici stoccaggio effluenti palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio, deposito disinfettanti)	Controllo impermeabilizzazione /tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque	Registro e/o documenti di

di trattamento dei reflui domestici		all'occorrenza	attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatori di emergenza alimentati a gasolio e dotati di serbatoi integrati	Controllo visivo assenza di tracce eventuali perdite di gasolio nella platea sottostante	settimanale	Registrazione in caso di anomalie

4. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

5. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m ³ /capo/anno	Calcolo	Annuale

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.


Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



FRIULOVEST
BANCA dal 1891
 CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

FRIULOVEST BANCA - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
 via Richinvelda n. 4 - I 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN) - tel. 0427.968811 - fax 0427.96781
 pec: banca@pec.friulovestbanca.it - banca@friulovestbanca.it - www.friulovestbanca.it - Società partecipante
 al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 Iscr. Reg. Imprese Pordenone - Udine e codice
 fiscale n. 00067610931 - R.E.A. n. 172 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
 Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della
 Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.a. - Albo delle Banche n. 294.90 - ABI
 8805/4 - Iscritta al Reg. Region. Coop n. A159668 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al
 Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

COPIA CLIENTE

SACILE, 26.01.2023

OPERAZIONE SUL CONTO IN EURO
 N. 230000000790

EGR. SIG.
 ARDENGO DANIELE

VIA DEI SALICI 16
 33077 SACILE PN

RIF.: I9 87413314 26/01/2023 12:48:32

CAUSALE	IMPORTO	VALUTA
133 DELEGA EX S.A.C. F23 DEL. EX-SAC: TRIB.: 456T	E -16.00	26/01/23
TOTALE OPERAZIONI DARE		E 16.00

CONDIZIONI PER LA NEGOZIAZIONE DEGLI ASSEGNI

Si dà atto che gli assegni ed i vaglia presentati per l'accreditamento in conto sono accettati dalla Azienda di Credito, anche se a carico dello sportello accreditante, con riserva di verifica e s.b.f. e comunque alle condizioni e norme che regolano, presso le Aziende di Credito italiane, i servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni (valevoli anche per gli effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati), di cui si è presa conoscenza. Gli importi accreditati non sono disponibili prima che l'Azienda di Credito abbia effettuato la verifica o l'incasso dei titoli: la valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi. Ove sia concessa l'anticipata disponibilità degli importi accreditati, in caso di mancato buon esito il presentatore è tenuto ad effettuare immediatamente il rimborso.

Presentata per il tramite di:

Dati obbligatori nei casi previsti dagli artt. 21 e 55 comma 2 del D.Lgs. 231/2007.

Operazione effettuata da:

ARDENGO DANIELE

FRIULOVEST BANCA
 CREDITO COOPERATIVO

Ai sensi dell'art. 21 e art.55 comma 2 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni, dichiaro che la presente operazione viene da me eseguita

Per conto di:

Indirizzo

Nato a

il

Cod. Fisc.

